



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2011/0365(COD)

16.5.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

Relatore per parere: Hélène Flautre

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, che comprende disposizioni volte a sostenere misure nei paesi terzi e in relazione a tali paesi.

La commissione per gli affari esteri sottolinea l'importanza di garantire politiche dell'Unione coerenti nei confronti dei paesi terzi, e quindi la necessità di precisare chiaramente, nel regolamento, il ruolo guida del Servizio europeo per l'azione esterna a questo proposito, anche per quanto riguarda tutte le azioni intraprese nel quadro della politica di sicurezza interna dell'UE.

In particolare, al Servizio europeo per l'azione esterna deve essere affidato un ruolo più forte volto a garantire che le azioni di gestione delle frontiere non siano in contrasto con i principi fondamentali della politica estera dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 21 del TUE, e con l'impegno dell'Unione ad affermarli nel mondo.

Di conseguenza, il parere sottolinea che le misure di controllo alle frontiere finanziate con il fondo non devono in alcun caso comportare la violazione dei diritti umani e fondamentali e che deve essere garantita la giusta protezione dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. A tale scopo, questo strumento dovrebbe rafforzare le capacità di monitoraggio degli Stati membri, in stretta collaborazione con i paesi terzi e la società civile. Inoltre, questo strumento deve affrontare il caso di cittadini di paesi terzi che chiedono la protezione internazionale alle frontiere, in conformità dell'acquis in materia di asilo e del principio di non-respingimento.

Il parere mette in evidenza il collegamento essenziale tra politica dei visti e la mobilità considerando che il visto costituisce uno strumento importante per la mobilità. Di conseguenza, questa dimensione deve essere rafforzata al fine di sostenere le prospettive fornite dall'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, segnatamente per sviluppare e garantire la mobilità in un ambiente sicuro.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del

Emendamento

(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 2, del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato *inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione illegale.*

trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo alle frontiere esterne e una politica comune dei visti, quali elementi di un sistema multistrato *che sia equo nei confronti dei cittadini di paesi terzi e miri ad organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità e a prevenire l'immigrazione irregolare.*

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'Approccio globale in materia di migrazione e mobilità, definito nella comunicazione della Commissione del novembre 2011 e adottato dal Consiglio nel maggio 2012, definisce quattro priorità operative: organizzazione e agevolazione della migrazione regolare e della mobilità; prevenzione e riduzione della migrazione irregolare e della tratta degli esseri umani; promozione della protezione internazionale e rafforzamento della dimensione esterna della politica di asilo; aumento dell'incidenza della migrazione e della mobilità sullo sviluppo. La comunicazione auspica il potenziamento dell'approccio globale, in particolare attraverso una maggiore integrazione con la politica estera e la cooperazione allo sviluppo dell'Unione, un miglior allineamento con gli obiettivi della politica interna, in particolare la strategia Europa 2020, ma anche politiche per l'occupazione e l'istruzione e ponendo una maggiore enfasi sulla protezione internazionale e sulla

dimensione esterna della politica d'asilo, nonché sulla politica di mobilità e dei visti considerando che la politica dei visti è uno strumento importante per la mobilità.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al *rappporto indissolubile con la sicurezza esterna.*

Emendamento

(3) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al *pieno rispetto degli obiettivi di politica estera definiti nell'articolo 21 del TUE.*

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento

(13) Il presente strumento deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, *dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e dal diritto umanitario internazionale.*

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e facilitare **gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne** nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento

(14) Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e **organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità** nell'ambito della strategia di sicurezza interna dell'Unione, lo strumento deve contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che includa tutte le misure in materia di politica, legislazione, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, personale, attrezzature e tecnologia adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a diversi livelli, operando in cooperazione con Frontex, i paesi terzi e, se necessario, altri soggetti e applicando, fra l'altro, il modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e l'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare **al controllo** di frontiera alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune

Emendamento

(16) Lo strumento deve altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare **ai controlli** di frontiera alle frontiere esterne, **in particolare quelli che organizzano e facilitano l'immigrazione regolare e la mobilità**. Una gestione efficiente delle

in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare *i viaggi legittimi e a combattere* l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

attività organizzate dai servizi degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a *organizzare e* facilitare *l'immigrazione regolare e la mobilità e a prevenire* l'immigrazione illegale verso l'Unione europea ed è parte integrante del sistema comune integrato di gestione delle frontiere.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di *minacce* per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Emendamento

(19) Per reagire prontamente nel caso di un'imprevista pressione migratoria e di *rischi* per la sicurezza delle frontiere occorre poter fornire assistenza emergenziale in conformità del regolamento (UE) n. .../2012 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano *individuate* carenze o possibili *minacce*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo

Emendamento

(20) Inoltre, nell'interesse di una maggiore solidarietà nello spazio Schengen nel suo complesso, laddove siano *individuati* carenze o possibili *rischi*, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo

Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Stato membro interessato deve dare adeguato seguito alla questione ricorrendo, ove opportuno in via prioritaria, alle risorse previste dai suoi programmi che integrano le misure di assistenza emergenziale.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per ***affrontare le pressioni migratorie*** provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Emendamento

(24) Analogamente, è opportuno aumentare il campo di applicazione delle azioni e il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione ("azioni dell'Unione") al fine di potenziare la capacità dell'Unione di svolgere, in un dato esercizio di bilancio, attività multiple relative alla gestione delle frontiere esterne e alla politica comune dei visti nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, laddove e nella misura in cui ce ne sia bisogno. Tali azioni dell'Unione comprendono studi e progetti pilota volti a far progredire la politica e la relativa applicazione, misure o provvedimenti nei paesi terzi per ***organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità*** provenienti da tali paesi, ai fini di una gestione ottimale dei flussi migratori verso l'Unione e un'organizzazione efficiente dei relativi compiti presso le frontiere esterne e i consolati.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. **Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza** esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano **conformi a norme e standard almeno equivalenti a quelli fissati dalla legislazione dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi si svolge sul territorio di questi paesi. Tali misure dovrebbero essere** decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione **e sarà necessario l'accordo dei servizi competenti del Servizio europeo per l'azione** esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

(e bis) "rischio": un fattore che influenza o che si ritiene influenzi la qualità del controllo alle frontiere esterne, l'agevole attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione internazionale.

Emendamento

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un **elevato livello di sicurezza** nell'Unione europea.

Emendamento

1. Obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un **controllo delle frontiere esterne uniforme e di alta qualità, organizzando e facilitando l'immigrazione regolare e la mobilità in un ambiente sicuro** nell'Unione europea, **facendo in modo che si tenga fede all'impegno dell'Unione per le libertà fondamentali e i diritti umani**.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi **e delle minacce** dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Emendamento

2. Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi dell'Unione contribuisce, ai seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare **i viaggi legittimi delle persone**, assicurare parità di

Emendamento

(a) sostenere una politica comune in materia di visti per **organizzare e facilitare l'immigrazione regolare e la mobilità**,

trattamento dei cittadini di paesi terzi e *contrastare* l'immigrazione irregolare;

fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e *prevenire* l'immigrazione irregolare;

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e *fornire un servizio di qualità ai richiedenti* il visto;

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle rappresentanze consolari dotate di sistemi sicuri e/o potenziati per garantire l'efficace trattamento delle domande di visto e il *numero dei cittadini di paesi terzi che ottengono il visto a fronte del numero dei richiedenti*;

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *protezione* delle frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen;

Emendamento

(b) sostenere la gestione delle frontiere, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di *controllo* lungo le frontiere esterne e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, **lo sviluppo di attrezzature per il controllo di frontiera e per** l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, **adeguate** al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna.

Emendamento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, l'intercettazione alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, **adeguata** al livello di rischio esistente nella corrispondente sezione di frontiera esterna **e il numero di cittadini di paesi terzi che attraversano regolarmente la stessa sezione della frontiera esterna.**

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

(b bis) sostenere l'applicazione dell'acquis in materia di asilo alle frontiere esterne per garantire l'effettivo accesso al territorio degli Stati membri e la procedura di registrazione per i cittadini di paesi terzi che hanno bisogno di protezione internazionale, in conformità del principio di non-respingimento

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero delle domande di protezione internazionale alle frontiere esterne, il numero di ingressi nel territorio degli Stati membri e il numero di registrazioni alle frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

(b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione *e asilo* e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare;

Emendamento

(c) promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata, compresa la cooperazione consolare *e la copertura consolare, avvalendosi pienamente dei miglioramenti pratici e della flessibilità previsti dal codice dei visti dell'UE*;

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e

Emendamento

(d) costituire e operare sistemi IT, le relative infrastrutture di comunicazione e

attrezzature *a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le* frontiere esterne dell'Unione;

attrezzature *che sostengono il controllo dell'attraversamento delle* frontiere esterne dell'Unione *e rispettano pienamente la normativa in materia di protezione dei dati personali;*

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Emendamento

(e) assicurare l'efficiente ed uniforme applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di frontiere, *asilo* e visti, compreso il funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen;

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore.

Emendamento

(f) rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, e la cooperazione con i paesi terzi in questo settore, *nel pieno rispetto dei principi di politica estera dell'Unione e previo accordo del Servizio europeo per l'azione esterna.*

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera *e per l'effettivo impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;*

Emendamento

(a) infrastrutture dei valichi di frontiera, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera;

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) attrezzatura operativa, *mezzi di trasporto* e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) *e altri sistemi tecnologici all'avanguardia;*

Emendamento

(b) attrezzatura operativa e sistemi di comunicazione necessari per un efficace controllo di frontiera e il rilevamento di persone, quali terminali fissi per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO);

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto *e* la cooperazione consolare;

Emendamento

(d) infrastrutture, edifici e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto, la cooperazione consolare *e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;*

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) infrastrutture e attrezzatura operativa necessarie per l'accoglienza e la registrazione dei richiedenti asilo che chiedono protezione internazionale all'attraversamento di una frontiera esterna;

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) studi, valutazioni e progetti pilota volti a garantire un efficace monitoraggio del rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con la società civile.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, ***nel pieno rispetto della politica estera dell'Unione e previo accordo del Servizio europeo per l'azione***

finalità:

esterna, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

soppresso

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) studi, valutazioni d'impatto, valutazioni e progetti pilota volti a ridurre le pratiche burocratiche nelle procedure di visto e a sviluppare e rafforzare il dialogo sulla facilitazione dei visti, la liberalizzazione dei visti e l'esenzione dall'obbligo del visto;

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) studi, valutazioni e progetti pilota volti a garantire un efficace monitoraggio del rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard ***operativi e*** le migliori pratiche ***derivanti dalla*** cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Emendamento

(d) studi, eventi, formazione, attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard ***giuridici nonché*** le migliori pratiche ***nel quadro della*** cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, ***sulla base di contributi e*** previa consultazione di Frontex, una relazione che definisce, ***conformemente all'analisi dei rischi effettuata da Frontex,*** i livelli di ***minaccia*** alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di ***minaccia*** saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle

Emendamento

Per assegnare l'importo indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), entro il 1° giugno 2017 la Commissione stabilisce, previa consultazione ***del Servizio europeo per l'azione esterna e tenendo conto dell'analisi dei rischi*** di Frontex, una relazione che definisce i livelli di ***rischio*** alle frontiere esterne per il periodo 2017-2020. I livelli di ***rischio*** saranno basati sull'onere sostenuto nella gestione delle

frontiere e sulle **minacce** che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

frontiere e sulle **sfide** che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nel periodo 2014-2016 e terranno conto, tra l'altro, delle possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne, in considerazione degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

La relazione deve determinare il livello di **minaccia** per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

Emendamento

La relazione deve determinare il livello di **rischio** per ciascuna sezione di frontiera esterna moltiplicando la lunghezza della sezione di frontiera in questione per il fattore di ponderazione così attribuito:

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

(i) fattore 1: **minaccia** normale;

Emendamento

(i) fattore 1: **rischio** normale

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto ii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
(ii) fattore 3: <i>minaccia media</i> ;	(ii) fattore 3: <i>rischio medio</i>	

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
(iii) fattore 5: <i>minaccia elevata</i> ;	(iii) fattore 5: <i>rischio elevato</i> ;	

Or. en

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto i

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
(i) fattore 1: <i>minaccia</i> normale;	(i) fattore 1: <i>rischio</i> normale	

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto ii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
(ii) fattore 3: <i>minaccia media</i> ;	(ii) fattore 3: <i>rischio medio</i>	

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

(iii) fattore 5: ***minaccia elevata***.

Emendamento

(iii) fattore 5: ***rischio elevato***.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Sulla base della relazione la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di ***minaccia*** rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Emendamento

Sulla base della relazione, ***e dopo aver informato il Parlamento europeo***, la Commissione determina quali Stati membri riceveranno un importo aggiuntivo. Gli Stati membri esposti ad un più elevato livello di ***rischio*** rispetto ai parametri stabiliti ai fini del calcolo effettuato per l'esercizio 2013 con decisione 2007/574/CE riceveranno risorse aggiuntive in misura proporzionale.

Or. en

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ***nei casi in cui*** siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio ***per impedire l'immigrazione illegale o l'ingresso illegale, per "frontiere marittime esterne" si intende*** il limite esterno delle zone che presentano una ***minaccia elevata***. Tale definizione è

Emendamento

(b) si intende per "frontiere marittime esterne" il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, ***ove*** siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio ***nel caso di rischio elevato, si può intendere*** il limite della zona contigua ai sensi dell'articolo 33 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tale definizione è determinata tenendo conto dei pertinenti

determinata tenendo conto dei pertinenti dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

dati su tali operazioni nel periodo 2014-2016, forniti dagli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella gestione delle frontiere esterne, ***in considerazione - tra l'altro – delle nuove tecnologie, degli sviluppi e/o gli standard in relazione alla gestione dei flussi migratori;***

Emendamento

(b) sostenere e ampliare la capacità esistente a livello nazionale nella ***politica dei visti e nella*** gestione delle frontiere esterne;

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, al fine di facilitare ***i viaggi legittimi*** e la ***prevenzione della*** migrazione illegale verso l'Unione;

Emendamento

(c) sostenere l'ulteriore sviluppo della gestione dei flussi migratori da parte dei servizi consolari o di altra natura degli Stati membri nei paesi terzi, ***nel pieno rispetto della politica estera dell'Unione,*** al fine di ***organizzare e*** facilitare ***l'immigrazione regolare*** e la ***mobilità e di prevenire la*** migrazione illegale verso l'Unione;

Or. en

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

Emendamento

(e) garantire l'applicazione corretta e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di controllo di frontiera, **asilo** e visti in risposta alle carenze individuate a livello europeo, come indicato nei risultati tratti nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) garantire un efficace monitoraggio del rispetto degli obblighi internazionali ed europei, tra cui gli obblighi in materia di diritti umani, in stretta cooperazione con i paesi terzi e la società civile;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti, ***comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future*** alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

(f) rafforzare la capacità di far fronte a sfide imminenti alle frontiere esterne dell'Unione tenendo conto, in particolare, dell'analisi dei rischi formulata da Frontex.

Or. en

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti;

Emendamento

(a) conformità all'acquis dell'Unione in materia di frontiere, **asilo** e visti;

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico **e di** sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e visti, compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Emendamento

(a) sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, di sostegno amministrativo e tecnico **per lo** sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, **asilo** e visti - **anche per quanto riguarda il rispetto degli obblighi in merito ai diritti umani e del diritto umanitario** - compresa la governance Schengen come stabilita dal meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen, introdotto dal regolamento (UE) n. ... che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen;

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri mediante l'analisi, la

Emendamento

(b) migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri **e nei paesi terzi**

valutazione e l'attento controllo delle politiche;

mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche;

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto;

Emendamento

(d) sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, ***anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani;***

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) sostenere la valutazione delle politiche in materia di frontiere esterne, asilo e visti da parte di organizzazioni indipendenti, segnatamente attraverso indagini qualitative di cittadini di paesi terzi e delle autorità competenti per l'attuazione di queste politiche;

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) migliorare la capacità delle reti di

Emendamento

(g) migliorare la capacità delle reti di

livello europeo di *promuovere, sostenere* e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

livello europeo di *valutare* e sviluppare ulteriormente le politiche dell'Unione e i suoi obiettivi;

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

(h) sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Emendamento

(h) sostenere progetti particolarmente innovativi, ***segnatamente in materia di immigrazione regolare e mobilità***, volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

Or. en